

# Agevolazioni impatriati salve con istanza di rimborso

**Cgt Lombardia**

**In assenza di intervento del datore di lavoro domanda entro 48 mesi**

**Massimo Romeo**

In costanza dei presupposti per la fruizione del regime di favore, ove non ci sia stato l'intervento del datore di lavoro, l'agevolazione riservata ai lavoratori «impatriati» si traduce sostanzialmente in un diritto al rimborso, da azionarsi secondo quanto previsto dall'ordinamento in materia di rimborsi per il caso di versamento diretto o in sede di dichiarazione dei redditi o, in ogni caso, con istanza separata, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento o da quando la ritenuta è stata effettuata. Così la Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza 1458 del 20 maggio (presidente Candido, estensore Crisafulli).

Una contribuente trasmetteva nel novembre 2020 e gennaio 2021 modelli redditi integrativi (tardivi) per gli anni dal 2017 a 2020 indicando nella casella «casi particolari» del quadro RG il codice 4 ossia il regime dei lavoratori impatriati (articolo 16, commi 1 e 2, del Dlgs 147/2015). Nel giugno del 2021 trasmetteva, poi, il Modello 730/2021 riportando nel quadro F le eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. A seguito della richiesta di documentazione da parte dell'Ufficio, riceveva il rimborso dell'importo a credito solo per l'anno 2020. Presentava, quindi, istanza di rimborso per la somma non riconosciuta a rimborso ricevendo, però, dalle Entrate un atto di diniego.

I giudici tributari, nel condividere le doglianze della contribuente, hanno precisato che, in ragione del valore delle circolari nella gerarchia delle fonti, la mancata osservanza delle circolari non può determinare decadenze ove queste non siano previste da norme di legge. «Né la norma, né il decreto del Mef, hanno osservato gli interpreti, prevedono la decadenza dal beneficio nel caso di presentazione di dichiarazione tardiva o ultratardiva e neppure, del resto, in detta circolare vi sono disposizioni in tal senso». Conseguentemente, i giudici hanno ritenuto che il regime delle preclusioni andasse rinvenuto nel sistema normativo. Al riguardo, è stato osservato che, in costanza dei presupposti per la fruizione, ove non ci sia stato l'intervento del datore di lavoro, l'agevolazione si traduce sostanzialmente in un diritto al rimborso, da azionarsi secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia di rimborsi per il caso, come quello di specie, di versamento diretto, o in sede di dichiarazione dei redditi o, in ogni caso, con istanza separata, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento o da quando la ritenuta è stata effettuata. Pur riconoscendo che il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze (Cassazione 17042/2020), i giudici territoriali hanno ritenuto che, nel caso in questione, non si era realizzata alcuna decadenza. Quest'ultima si sarebbe verificata o a seguito della mancata residenza in Italia per almeno due anni o, in generale, per l'omessa presentazione dell'istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento o da quando la ritenuta era stata effettuata (articolo 38, del Dpr 602/1973).